

# **DISCIPLINARE DI GARA**

PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA PROGETTAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E
TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI, NELL'AMBITO DI
UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER
RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR)
TRAMITE ACCORDO QUADRO

PERIODO 2017 - 2021

(art. 23, c. 15, D.Lvo 18.4.2016, n. 50)

CIG 6936568CFC



# **INDICE**

1.	OGGETTO DELL'APPALTO	3
2.	PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	3
<i>3.</i>	CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) 6936568CFC	3
4.	IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO	4
5.	SUDDIVISIONE IN LOTTI	4
6.	DURATA APPALTO	4
7.	TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE	4
8.	PRIMA SEDUTA PUBBLICA	4
9.	SECONDA SEDUTA PUBBLICA	4
10.	RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	4
11.	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	4
1 <b>2</b> .	DOCUMENTAZIONE DI GARA	4
<i>13</i> .	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA	5
14.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	5
<b>15.</b>	AVVALIMENTO	6
16.	TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	6
<i>17</i> .	DOCUMENTAZIONE	7
18.	CAUSE DI ESCLUSIONE	15
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	15
20.	PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE	18
21.	SVOLGIMENTO DELLA GARA	18
22.	GARANZIA DEFINITIVA	19
<i>23</i> .	VALIDITÀ DELL'OFFERTA	19
24.	ALTRE INFORMAZIONI	20
25.	OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO	20
26.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	21



# SERCOP – Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i servizi alla persona via dei Cornaggia n. 33 CAP 20017 – Rho (MI) Tel. 02-93207312 - Fax 02-93207317 E MAIL: gare.sercop@legalmail.it

#### 1. OGGETTO DELL'APPALTO

conclusione di un accordo quadro tra SERCOP - Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i servizi alla persona - ed un operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, in base al quale affidare, a seguito di appalti specifici, la progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari, nell'ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)

PRESTAZIONE PRINCIPALE: Servizi di assistenza sociale con alloggio CPV: 85311000-2 IMPORTO STIMATO Euro 2.950.000,00 oltre IVA per la durata contrattuale dell'accordo quadro

PRESTAZIONE SECONDARIA: //CPV:// IMPORTO STIMATO://

CIG: 6936568CFC

Ad esecuzione di quanto previsto dalla Deliberazione CDA n. 112 del 27/12/2016, viene indetta la seguente gara d'appalto.

Non è consentito il subappalto ai sensi dell'art. 105 c.4 del D.Lgs n. 50/2016.

# 2. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs n. 50/16, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, c. 2, del D.Lgs n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il contratto verrà stipulato a misura così come esplicitamente indicato nel capitolato speciale di appalto a cui si demanda. Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi. Non sono ammesse offerte in aumento.

La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei seguenti parametri:

OFFERTA ECONOMICA	MAX PUNTI: 20
OFFERTA TECNICA	MAX PUNTI: 80
TOTALE	PUNTI: 100

**Offerte anomale**: Trattandosi di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'individuazione di offerte anomale si procederà a norma dell'art. 97, c. 3 del D.Lvo n. 50/2016. (4/5)

Le offerte vanno redatte in lingua italiana.

# 3. CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) 6936568CFC



#### 4. IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

Il valore posto a base di gara per la durata contrattuale dell'Accordo Quadro è di € 2.950.000,00 (oneri fiscali esclusi) ed è stato calcolato secondo quanto disposto dall' art. 35 del D.Lgs 50/2016.

#### 5. SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 51 c.1 del D. Lgs. 50/2016 si precisa che l'appalto non è diviso in lotti per i seguenti motivi: in relazione alle caratteristiche della prestazione principale e a ragione di efficacia dei servizi ed efficienza. L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si intende affidare ad un unico soggetto tutti i servizi previsti dal presente disciplinare.

#### 6. DURATA APPALTO

Quattro anni dal luglio 2017 – giugno 2021 con decorrenza dalla firma dell'accordo quadro, come indicato all'art. 2 del capitolato.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare l'accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a prestazioni che si rendessero necessarie. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato al punto 4

#### 7. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE

ore 12.00 del giorno 9 febbraio 2017 presso Ufficio Acquisti SERCOP, via dei Cornaggia 33 Rho – piano primo

#### 8. PRIMA SEDUTA PUBBLICA

ore 9.30 del giorno 13 febbraio 2017 presso SERCOP, via dei Cornaggia 33 Rho – piano primo

#### 9. SECONDA SEDUTA PUBBLICA

la data ed il luogo della seconda seduta pubblica saranno comunicati in seguito alla prima seduta

# **10.RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO**

Guido Ciceri

# 11.DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Katia Costa

#### 12.DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1. il Bando di gara;
- 2. il Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3. il presente Disciplinare di gara che integra e illustra i contenuti del bando di gara costituendone a tutti gli effetti completamento e parte integrante;
- 4. i modelli di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relativi ai requisiti di partecipazione (Modello 1 e Modello 2);
- 5. il Modello Offerta Economica (Modello 3);
- 6. **il Modello B "scheda descrittiva della struttura/e"** di cui all'art. 8 comma 4 lettere d) delle "Linee guida per la presentazione delle domande di accesso al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo" contenuto nell'allegato al Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 recante la disciplina del Bando S.P.R.A.R 2016/2017;
- 7. **il Modello B1 "dichiarazione sostitutiva relativa alle strutture di accoglienza**" di cui all'art. 17 del presente disciplinare di gara;

4



- 8. **la scheda descrittiva del cofinanziamento** di cui all'art. 28 delle Linee Guida contenute nell'allegato al Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 recante la disciplina del Bando S.P.R.A.R 2016/2017;
- 9. **il Modello C "Piano finanziario preventivo"** di cui all'art. 8 comma 4 lettere b) delle "Linee guida per la presentazione delle domande di accesso al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo" contenuto nell'allegato al Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 recante la disciplina del Bando S.P.R.A.R 2016/2017.

Il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto ed i documenti complementari sono messi a disposizione, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando, in accesso libero, diretto e completo sul sito internet di Sercop <a href="http://www.sercop.it">http://www.sercop.it</a>.

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando di gara, del Capitolato speciale d'appalto e dei relativi allegati consultando il sito <a href="http://www.sercop.it">http://www.sercop.it</a>.

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti fino al sesto giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara relativamente alla presentazione dell'offerta, inviando i quesiti tramite e-mail all'indirizzo di posta certificata gare.sercop@legalmail.it.

Le risposte saranno inserite in forma anonima sul sito internet <a href="http://www.sercop.it">http://www.sercop.it</a> alla sezione Gare, nelle FAQ della documentazione relativa alla gara in oggetto, in costante aggiornamento fino a due giorni antecedenti il termine indicato nel bando di gara relativamente alla presentazione dell'offerta.

#### 13.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti economico –finanziari e tecnico – organizzativi indicati nel presente disciplinare di gara.

Nel caso di ricorso ad ATI, ciascun componente deve dichiarare la quota percentuale di servizio per la quale partecipa e per la quale eseguirà la prestazione.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. I consorzi di cooperative stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara: in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

Per i Raggruppamenti di imprese e Consorzi: si applicherà il disposto di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del D.Lgs n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, c. 14 del D.Lgs n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare.

#### **14.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla gara devono possedere, alla data fissata per la presentazione delle offerte, i seguenti requisiti:

# a) Requisiti di ordine generale

Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia.



# b) Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che il concorrente è iscritto per l'attività oggetto della gara a cui intende concorrere, con l'indicazione del numero e della data di iscrizione.

# c) Requisiti di capacità economico-finanziaria

Avere realizzato un fatturato annuo complessivo nel triennio 2014-2015-2016 non inferiore ad € 5.000.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Tale requisito è richiesto, in considerazione del valore dell'appalto e delle sue peculiarità, al fine di garantire che i concorrenti possiedano un'organizzazione solida ed articolata e siano in possesso di un'esperienza specifica ed una adeguata affidabilità anche sul piano economico.

In caso di ATI il possesso del requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o, se superiore, alla quota di esecuzione (art. 45 5° D.Lgs. 50/2016).

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice il requisito deve essere posseduto dal consorzio.

## d) Requisiti di capacità tecnica-professionale

- Possedere, nel quinquiennio 2010 2015:
  - una comprovata esperienza, per minimo di 36 mesi continuativi, nella presa in carico di richiedenti asilo/rifugiati/titolari di protezione internazionale (art.21 DM 10 agosto 2016) nella gestione di progetti SPRAR;
  - 2. un fatturato direttamente riferibile ad interventi SPRAR pari ad almeno € 1.500.000,00.

Le due suddette condizioni devono essere possedute contemporaneamente.

Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI raggruppata in forma orizzontale, tutti i compartecipanti devono possedere il requisito della pluriennale esperienza nella presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

Nel caso in cui l'ente attuatore sia una ATI/ATS/RTI raggruppata in forma verticale, i compartecipanti devono possedere il requisito della pluriennale esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione (art. 21 DM 16).

Dovrà essere fornita precisa indicazione della denominazione del servizio, degli importi affidati, dei periodi di svolgimento e degli enti destinatari, mediante l'utilizzo del modulo 1 allegato al presente bando. Si richiama l'art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/16.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice i requisiti di idoneità tecnica devono essere posseduti e comprovati dal consorzio.

# **15.AVVALIMENTO**

Si richiama integralmente l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

#### 16.TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e contenente i documenti e le buste dell'offerta tecnica ed economica, dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo di trasmissione che a proprio esclusivo rischio il concorrente riterrà idoneo, **entro le ore 12.00 del giorno 9 febbraio 2017** al seguente indirizzo: SERCOP - Ufficio Acquisti, Via dei Cornaggia 33, Rho, pena la non ammissione alla gara. L'orario di apertura dell'Ufficio è il seguente: il lunedì ed il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00; il giovedì



dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00; il martedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Si specifica, a tale fine, che il termine sopra indicato si intende come perentorio, cioè a pena della non ammissione alla gara, facendo unicamente fede, a tale scopo, il timbro a calendario e l'ora di arrivo apposti sul plico dagli addetti all'Ufficio indicato per la ricezione della stazione appaltante.

Ciascuna offerta deve pervenire mediante apposito plico d'invio, idoneamente sigillato, controfirmato dal legale rappresentante della Ditta concorrente su tutti i lembi di chiusura e riportante all'esterno, in forma chiara e leggibile, l'esatta denominazione o ragione sociale e l'indirizzo (sia il domicilio che la sede legale) del concorrente, nonché la dicitura: "Offerta per la conclusione di un accordo quadro per la progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari, nell'ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) — CIG 6936568CFC - scadenza 09/02/2017". Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per posta elettronica.

All'interno del plico d'invio devono essere contenute numero 3 (tre) buste separate, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, con indicati all'esterno la denominazione o ragione sociale e l'indirizzo della concorrente, nonché riportanti rispettivamente la dicitura: "Busta A – Documentazione amministrativa", "Busta B – Offerta tecnica", "Busta C – Offerta economica".

Con riferimento alla singola impresa concorrente, pena l'esclusione dalla gara, tali buste devono contenere obbligatoriamente la documentazione seguente:

#### 17. DOCUMENTAZIONE

# **BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Sulla busta si dovrà riportare "Busta A – documentazione amministrativa", il nome e ragione sociale del concorrente e la gara cui si riferisce. Nella stessa dovranno essere inseriti, a pena d'esclusione e fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio, come disciplinate nel seguito:

- Istanza di ammissione, utilizzando il modello allegato (Mod. 1) ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito del presente disciplinare), accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti, autenticata ai sensi DPR n. 445/00, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (Mod. 2), distintamente per ognuno dei soggetti indicati nello spazio "AVVERTENZA" del modello stesso e con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- 3. **Garanzia provvisoria** di **Euro 59.000,00**, pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di gara I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalità descritte all'art. 93 del D.Lgs n. 50/16.

  La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto



dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nel presente disciplinare per la presentazione dell'offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale.

La garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a pena di esclusione ed ai sensi dell'art. 93, c. 8 del D.Lgs n. 50/16, deve contenere l'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto.

Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per quanto qui non previsto trova applicazione l'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l'operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, c. 7 del D.Lgs n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute.

Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa.

La mancata presentazione della cauzione, comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara.

In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

- 4. (unicamente nel caso in cui l'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante della Ditta concorrente) copia della procura, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità valido del sottoscrittore.
- 5. Contributo identificativo gara autorità di vigilanza (CIG 6936568CFC): copia della ricevuta del versamento di € 140,00 relativo al contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, da effettuarsi secondo le istruzioni operative e le modalità previste e pubblicate sul sito dell'Autorità "servizio riscossione";
- 6. in caso di **avvalimento** dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/16 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all'art. 83, c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs n. 50/16 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:



- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/16;
- e) il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, in originale o copia autentica.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12 del D.Lgs n. 50/16 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Ai sensi dell'art. 89, c. 5 del D.Lgs n. 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7 del D.Lgs n. 50/2016 alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, c. 8 del D.Lgs n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012, deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e smi, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 216, c. 14.

- 7. **Dichiarazione relativa al rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001**: i concorrenti dovranno dimostrare l'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 mediante:
  - presentazione del modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con indicazione del provvedimento di nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello. Il modello di organizzazione redatto ai sensi della citata legge deve prevedere:
    - o l'individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati
    - o la previsione di idonee procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati
    - o l'adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione di reati
    - o la previsione di un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all'organismo di vigilanza



- o la previsione di misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti
- o l'introduzione di sanzioni per l'inosservanza dei modelli adottati

### oppure

 dichiarazione – a firma del legale rappresentante dell'impresa – con la quale l'impresa assume l'impegno all'approvazione di un modello di organizzazione ai sensi del al D.Lgs. 231/2001 (avente i contenuti indicati al punto precedente) e alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello entro 180 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto.

La mancata presentazione del modello con i contenuti sopra indicati, nonché dell'atto di nomina dell'organismo di vigilanza, entro i termini prescritti, costituisce causa di decadenza dalla aggiudicazione provvisoria.

- 8. Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) in corso di validità;
- 9. **Impegno a dotarsi di una sede operativa** posta in uno dei Comuni del rhodense a partire dal momento del confermato finanziamento del progetto;
- 10. PASSOE per verifica documenti tramite sistema AVCpass: nella busta dovrà essere inserito il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 36, c. 5 del D.Lgs. n. 50/16, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVC pass;
- 11. **referenza di almeno due Istituti di Credito** attestanti la capacità economica e di solvibilità dell'Impresa in relazione al valore dell'appalto (dichiarazione con esplicito riferimento all'oggetto e all'importo complessivo di gara);
- 12. Copia del capitolato, firmato per conoscenza ed accettazione integrale di quanto ivi contenuto, dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa singola ovvero nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio;
- 13. **Certificato della CCIAA** o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 da cui risulti un oggetto sociale coerente con l'oggetto di gara. Dichiarazione di analogo contenuto dovrò essere resa nelle stesse forme, pena esclusione, anche nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla CCIAA con riferimento ai dati comunque certificabili, producendo nel contempo copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
- 14. nel caso di ATI dichiarazione di partecipazione in raggruppamento, sottoscritta da tutti i rappresentanti legali degli operatori economici associati, con specificazione del tipo di ATI prescelto ed indicazione dell'operatore economico capogruppo e dell'attività che ogni associato si impegna a svolgere. In caso di ATI orizzontale, devono inoltre essere indicate le quote di partecipazione, le quote di esecuzione e l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo al capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 48 8° del D.Lgs. 50/2016). Si richiamano integralmente i commi 12 e 15 dell'art. 48 del Codice.

# Per le **A.T.I. non costituite**, inoltre:

- a) **istanza unica di ammissione** sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:
- a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di servizi eseguite da ciascuna singola impresa il tutto in ossequio alle norme vigenti;
- a2) l'impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs 50/2016;
- b) (per ciascuna impresa): il "Mod. 1" e tutta la documentazione richiesta per l'impresa singola (ad esclusione della garanzia da presentarsi congiuntamente), nonché il "Mod. 2" per i soggetti ivi previsti.



# Per le A.T.I. già costituite, inoltre:

- a) La documentazione richiesta per l'impresa singola;
- b) ATTO COSTITUTIVO dell'A.T.I. con le caratteristiche di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di servizi eseguite da ciascuna singola impresa partecipante all'A.T.I. il tutto in ossequio alle norme vigenti:
  - b1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente rappresenta la capogruppo;
  - b2) l'inefficacia nei confronti dell'Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;
  - b3) l'attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

## Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre:

- a) L'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;
- b) La DELIBERA o apposito atto dell'organo statutariamente competente, indicante le imprese consorziate nel cui interesse viene presentata l'offerta.

#### Nel caso di **RETE D'IMPRESE** attenersi inoltre:

- 1) Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica In questo caso l'organo comune mandatario dovrà allegare:
- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i;
- N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
- 2) Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune In questo caso l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato. In particolare, l'eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:
- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.
- N.B. In tal caso, dal momento che l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la disciplina dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
  - 3) Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica
- in questo caso, considerato il potere riconosciuto all'organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l'aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune. Quest'ultimo dovrà allegare:
- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i;
- 1. L'offerta presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.
- 2. Le imprese retiste che presentano offerta dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 14 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.



Per i documenti da produrre da RETE D'IMPRESE attenersi inoltre a:

# 1) <u>RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ</u> GIURIDICA

La documentazione relativa all'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

La garanzia provvisoria e l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste partecipanti.

Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente sottoscritto.

# 2) <u>RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI</u> ORGANO COMUNE

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

# 3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA

L'istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

La dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa e sottoscritta con firma dai soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (elencati in calce al predetto modello) dell'organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall'organo comune.

La garanzia provvisoria e l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell'organo comune.

Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.

Ai sensi dell'art. 83, c. 9 del D.Lgs n. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di SOCCORSO ISTRUTTORIO. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del possesso della comprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura non superiore a 5.000 euro. In tal caso, sarà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

La misura minima della sanzione è pari all'uno per mille del valore a base d'asta.



Ai sensi dell'art. 95, c. 15 del D.Lgs n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

#### **BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

Sulla Busta B si dovrà riportare "Busta B - contiene offerta tecnica", il nome e ragione sociale del concorrente la gara cui si riferisce.

Essa deve contenere <u>un progetto tecnico strutturato secondo i criteri e gli elementi di valutazione indicati</u> al successivo art. 19.

La documentazione tecnica dovrà essere presentata con uno sviluppo degli argomenti conciso, chiaro, coerente e nell'ordine richiesto.

Ai fini della valutazione della lettera c) di cui al punto 1 del successivo art. 19, dovrà essere presentata per ogni struttura di accoglienza:

- il Modello B "scheda descrittiva della struttura/e" di cui all'art. 8 comma 4 lettere d) delle "Linee guida per la presentazione delle domande di accesso al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo" contenuto nell'allegato al Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 recante la disciplina del Bando S.P.R.A.R 2016/2017, provvisto degli allegati obbligatori consistenti nella planimetria e in almeno 5 fotografie, ad esclusione della relazione tecnica;
- 2. **il Modello B1** dichiarazione sostitutiva relativa all'idoneità delle strutture di accoglienza di cui al precedente Modello B.

Ai fini della valutazione della lettera e) di cui al punto 1 del successivo art. 19 dovrà essere presentato:

1. **la scheda descrittiva del cofinanziamento** di cui all'art. 28 delle Linee Guida contenute nell'allegato al Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 recante la disciplina del Bando S.P.R.A.R 2016/2017.

L'utilizzo degli allegati del Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016, indicati specificatamente sopra, permetterà di valutare la completezza del progetto e la sua aderenza al Bando Ministeriale.

Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta "B-Offerta tecnica" (comprensiva degli allegati sopra citati) devono essere sottoscritti, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio.

L'offerta tecnica non sottoscritta è nulla.

Al fine di consentire una comparazione quanto più oggettiva possibile fra i progetti, l'offerta tecnica dovrà essere suddivisa in capitoli, coincidenti con i titoli dei criteri qualitativi utilizzati per l'assegnazione dei punteggi, come riportato nella valutazione dell'offerta tecnica, in modo tale che ogni capitolo sia esauriente per se stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato.

La Commissione di gara elaborerà le graduatorie in base ai criteri e sub-criteri di cui all'art. 19.



L'offerta tecnica dovrà essere formulata in massimo 25 facciate e in massimo 30 righe per facciata in formato A4 (carattere Arial non inferiore a 11 punti) esclusi curricula e modulistica, oltre le quali (numero facciate e numero righe per pagina) la Commissione non esaminerà il contenuto.

ATTENZIONE: l'offerta tecnica non deve recare, pena l'esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta economica del concorrente. L'Impresa partecipante, pertanto, dovrà calcolare il proprio co-finanziamento sulla BASE d'ASTA e non sul ribasso d'asta. Tale riferimento alla base d'asta (e non al ribasso d'asta/offerta economica), deve essere mantenuto ogni qualvolta è richiesto questo dato in tutti gli allegati da compilare in sede di presentazione dell'offerta tecnica.

La suddetta Busta B sigillata è da inserire nel plico di spedizione con il resto della documentazione.

#### **BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**

La Busta C deve contenere, a pena di esclusione:

1. **offerta economica,** in bollo da Euro 16,00 (Euro sedici), formulata compilando il Modello 3 allegato, mediante indicazione del ribasso unico percentuale (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali) sul costo pro-capite/die per l'accoglienza di ogni richiedente a base di gara, soggetto a sconto, pari ad Euro 42,00 (euro ) I.V.A. esclusa. Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerato il prezzo netto desunto dalla applicazione dello sconto offerto alla base di gara.

Nell'offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare i propri costi della sicurezza ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D.Lgs. n. 50/16.

2. **il Modello C "Piano finanziario preventivo"** di cui all'art. 8 comma 4 lettere b) delle "Linee guida per la presentazione delle domande di accesso al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo" contenuto nell'allegato al Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 recante la disciplina del Bando S.P.R.A.R 2016/2017 compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore.

Si evidenzia che rispetto alla mancata presentazione della dichiarazione di cui al punto 1 dell'offerta economica e/o del Modello C di cui al punto 2 non è possibile esercitare il soccorso istruttorio ed è prevista l'esclusione dalla procedura di gara.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d'impresa:

- Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).
- Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.
  - Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma)

La suddetta Busta C dovrà essere inclusa, col resto della documentazione, nel plico di spedizione.



# **18. CAUSE DI ESCLUSIONE**

I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nel presente disciplinare: si farà luogo all'esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall'art. 83, c. 9 del D.Lgs n. 50/2016.

Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al presente disciplinare.

Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentino offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel presente disciplinare è causa di esclusione immediata dalla gara.

Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la garanzia provvisoria.

Fatta salva l'ipotesi di falsità, l'omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni previste nel presente disciplinare nonché nel "Mod. 1" e nel "Mod. 2" comporteranno l'esclusione immediata dalla gara.

Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta soggetto a sconto.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana comporta l'esclusione dalla gara.

La ditta è altresì esclusa nel caso in cui:

- non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16;
- non abbia corrisposto la sanzione di cui all'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16 come disposto nel presente disciplinare.

## 19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, prendendo in considerazione gli elementi e i criteri di valutazione di seguito indicati.

A parità di punteggio sarà dichiarata vincitrice la concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità anche nelle offerte tecniche si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D.Lgs n. 50/16) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924.

Si riserva altresì di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse, senza che alcun concorrente possa vantare diritto alcuno. La stazione appaltante inoltre si riserva la facoltà di non dare luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Le offerte saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi, ai quali è riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti così suddivisi:



ELEMENTI PUNTEGGIO MASSIMO		
1	ELEMENTI QUALITATIVI – OFFERTA TECNICA	80
2	ELEMENTI ECONOMICI – OFFERTA ECONOMICA	20
	TOTALE	100

## 1. Valutazione offerta tecnica - max punti 80

Il progetto gestionale sarà valutato sulla base dei seguenti criteri e sub-criteri:

# a) Qualità della proposta progettuale

- Aderenza della proposta progettuale a risultati attesi e attività / servizi richiesti dal Decreto 10 agosto 2016, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida dello SPRAR
- Complementarietà con altri progetti/interventi presenti sul territorio, nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari
- Conoscenza del territorio, promozione/partecipazione ad una rete a livello locale

Totale criterio "Qualità della proposta progettuale" max 22

# b) Organizzazione delle attività progettuali

- Modalità organizzative e operative previste per l'attuazione degli interventi
- > Procedure di monitoraggio, gestione e controllo previste per l'attuazione del progetto
- Concretezza dei risultati attesi
- Rispondenza della proposta alle Linee guida e agli obiettivi dello SPRAR di cui all'art. 31 del DM 10/2016 in tema di accoglienza materiale, mediazione linguistico-culturale, orientamento e accesso ai servizi del territorio, orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo, orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale, orientamento e accompagnamento legale, tutela psico-socio-sanitaria

Totale criterio "Organizzazione delle attività progettuali" max 22

# c) Struttura/e di accoglienza

- Collocazione della/e struttura/e in rispondenza all'esigenza di facilitare l'accesso ai servizi del territorio
- Rapporto tra servizi igienici e capacità ricettiva minima e presenza e disponibilità di spazi comuni
- > Distribuzione di posti letto secondo le diverse localizzazioni di cui all'art. 51 b) del capitolato Totale criterio "Struttura/e di accoglienza" max 16

# d) Gruppo di lavoro

- Esperienza (almeno biennale) e completezza dell'équipe multidisciplinare con indicazione dell'esperienza specifica di lavoro con rifugiati/richiedenti asilo, sia in termini quantitativi che qualitativi all'interno degli SPRAR da parte del personale dedicato
- Curriculum coordinatore, indicazione dell'esperienza specifica, esperienza in coordinamento e gestione del personale, esperienza in progettazione e rendicontazione
- Modalità organizzative, coordinamento, gestione dell'équipe multidisciplinare, formazione e aggiornamento nonché verifica e monitoraggio del lavoro svolto

Totale criterio "Equipe multidisciplinare" max 14



# e) Cofinanziamento

- indicazione economica dell'importo della valorizzazione della compartecipazione indicata in termini percentuali (minimo il 5% della base d'asta)
- descrizione della tipologia di servizi corrispondenti alla compartecipazione, che saranno valutati in base alla coerenza e alla rilevanza del tipo di compartecipazione nell'ambito del progetto da realizzare: in particolare la messa a disposizione di personale che costituisca il riferimento per la gestione di qualsiasi sviluppo e/o criticità del progetto, specializzato per supportare l'ente nel monitoraggio e controllo

# Totale criterio "co-finanziamento" max 6

L'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica avverrà secondo le seguenti modalità: ogni membro della commissione di gara esprimerà la propria valutazione tramite un parametro che oscilla tra 0,20 (valutazione minima) e 1 (valutazione massima), con numeri fino a due decimali, utilizzando la seguente scala:

giudizio	parametro
Ottimo	1,00
molto buono	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70
Sufficiente	0,60
quasi sufficiente	0,50
Insufficiente	0,40
gravemente insufficiente	0,20

La valutazione complessiva di ciascun criterio sarà il risultato del seguente algoritmo:

- i. Sommatoria della valutazione espressa da ciascun membro della commissione tramite il parametro di cui sopra;
- ii. Il risultato di cui al punto i. verrà diviso per il numero dei componenti della commissione di gara (media semplice);
- iii. Il risultato di cui al punto ii. verrà riparametrato dividendo il voto medio di ciascuna offerta per il voto massimo attribuito a quel criterio;
- iv. Il risultato di cui al punto iii. costituirà la valutazione attribuita al concorrente;
- v. Il voto medio verrà moltiplicato per il punteggio massimo relativo al criterio oggetto di valutazione. Ciò costituirà il punteggio attribuito al concorrente.

Qualora l'offerta progettuale non totalizzi un punteggio quale risultato di cui al precedente punti ii) (media del giudizio dei commissari) almeno pari a 0,6 per gli item a), b), c), d), non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

La valutazione complessiva dell'offerta progettuale avverrà mediante la seguente formula:



$$C(a) = \sum_{i=1}^{n} \left[ Wi * \frac{V(a)i}{V(max)i} \right]$$

Dove

C(a)=indice di valutazione dell'offerta (a);

n= numero totale dei requisiti;

Wi =peso o punteggio attribuito al requisito(i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero, 20 e uno;

∑n= sommatoria

#### 2. Valutazione offerta economica - max punti 20

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è pari a 20/100 ed è calcolato sul prezzo risultante dal ribasso della retta massima giornaliera/costo pro-capite/die per l'accoglienza di ogni richiedente fissata in € 42,00 oltre IVA secondo la seguente formula:

 $X = Pi \times C$ PO

Ove:

X = Punteggio da attribuire al concorrente in esame

Pi = Prezzo più basso offerto

C = Punteggio massimo attribuibile (20)

PO = Prezzo offerto dal concorrente in esame

La graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente.

# 20. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL'APERTURA DELLE OFFERTE

Chiunque può assistere all'apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede.

# 21. SVOLGIMENTO DELLA GARA

- a) Il giorno 13 febbraio 2017 alle ore 9.30, presso la sede di Sercop in via dei Cornaggia 33 Rho, la Commissione di Gara procederà in seduta pubblica a verificare la completezza della documentazione presentata per quanto attiene alla Busta A - "documentazione amministrativa" di cui al precedente punto 17.
- b) Successivamente la Commissione comunicherà gli esiti della verifica e procederà all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.
- c) In seguito la Commissione, in seduta riservata, procederà alla valutazione della parte progettuale delle offerte di cui alla Busta B – "offerta tecnica", in base ai criteri e ai parametri sopra indicati. Qualora si rendesse necessario, la valutazione dei progetti potrà svolgersi anche in più sedute al fine di consentire un'accurata valutazione delle offerte presentate.
- d) Ad esito della valutazione delle offerte tecniche ai concorrenti verrà comunicata mediante posta elettronica certificata l'ora, il giorno ed il luogo in cui avrà luogo la seduta pubblica nella quale la Commissione di Gara darà lettura dei punteggi tecnici attribuiti.
- e) Nella seduta di cui sopra la Commissione procederà dunque alla lettura dei suddetti punteggi e all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, di cui alla Busta C – "offerta economica",



- dei concorrenti ammessi, valuterà le offerte economiche presentate da ciascun concorrente secondo la formula di cui al precedente articolo 19 e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi.
- f) La graduatoria finale tecnico-economica risulterà dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dall'offerta tecnica ed economica.
- g) La Commissione di Gara procederà alla verifica della presenza di offerte anomale. La soglia di anomalia sarà determinata con le modalità di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Sarà considerata anomala l'offerta del concorrente per la quale sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, saranno entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, fermo restando quanto previsto dal citato art. 97 comma 6 per le offerte che non raggiungano tale punteggio.
- h) L'individuazione del miglior offerente avverrà successivamente alla verifica delle offerte dichiarate anormalmente basse mediante l'esame in contraddittorio delle giustificazioni che verranno presentate dal concorrente su richiesta della stazione appaltante, secondo i criteri indicati nel medesimo art. 97.
  - Qualora l'offerta risultata prima in graduatoria venisse esclusa dopo la verifica di anomalia, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'operatore economico in graduatoria che avrà presentato la prima offerta non anomala.

L'aggiudicazione avverrà con separato atto amministrativo.

L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 32, c. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto medesimo o della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto specifico.

#### 22. GARANZIA DEFINITIVA

Al momento della conclusione dell'accordo quadro, a garanzia del rispetto degli impegni assunti con il medesimo, dovrà essere depositata una cauzione pari ad Euro 2.000,00. Tale cauzione deve essere costituita mediante polizza bancaria od assicurativa e deve avere validità per l'intera durata dell'accordo quadro, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del cod. civ. nonchè la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione sarà svincolata con atto specifico alla scadenza dell'accordo quadro.

Al momento dell'affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16. La stessa sarà svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nei casi previsti di inadempienza e grave errore.

La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall'accordo quadro. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

#### 23. VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva.



#### 24. ALTRE INFORMAZIONI

- È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell'apposito spazio previsto nell'allegato facsimile di ISTANZA DI AMMISSIONE (Mod. 1), un recapito di posta elettronica certificata (PEC) a cui saranno inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica della anomalia dell'offerta, comunicazione ai non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti la presente procedura di gara. Delle comunicazioni e richieste indirizzate al suddetto recapito PEC il concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante.
- Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
- La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare ovvero di non procedere all'affidamento delle prestazioni per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcune, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.
- L'aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall'impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta "per la stipula del contratto".
- Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e smi.
- Si avverte che l'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa.
- Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.
- Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 50/16, l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Dott. Guido Ciceri, Direttore di Sercop

# 25. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante.

In particolare la Ditta dovrà:



- Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza;
- Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui al presente disciplinare, al Capitolato speciale di appalto ed all'art. 103 del D.Lgs n. 50/16;
- Presentare le polizze assicurative di cui all'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui all'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
- Firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dei servizi al concorrente che segue in graduatoria.

A pena di revoca dell'affidamento, dovrà essere verificata, prima della stipula del contratto, la regolarità contributiva dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

#### **26. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Informativa ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 196/2003:

- i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto;
- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente;
- Il Titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs 196/2003 e pertanto l'interessato:

  1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, l' integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- Titolare del trattamento dei dati è SER.CO.P., Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i servizi alla persona - Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese e Vanzago, nella persona del suo legale rappresentante protempore.

Per informazioni è possibile rivolgersi a SERCOP – Ufficio Gare – Tel. 02/93207312



# Riepilogo degli allegati:

- 1) Modello 1 ISTANZA DI AMMISSIONE DICHIARAZIONE UNICA
- 2) Modello 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI
- 3) Modello 3 OFFERTA ECONOMICA
- 4) Modello B "scheda descrittiva della struttura/e" di cui all'art. 8 comma 4 lettere d) delle "Linee guida per la presentazione delle domande di accesso al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo" contenuto nell'allegato al Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 recante la disciplina del Bando S.P.R.A.R 2016/2017;
- 5) Modello B1 "dichiarazione sostitutiva relativa alle strutture di accoglienza" di cui all'art. 17 del presente disciplinare di gara;
- 6) scheda descrittiva del cofinanziamento di cui all'art. 28 delle Linee Guida contenute nell'allegato al Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 recante la disciplina del Bando S.P.R.A.R 2016/2017;
- 7) Modello C "Piano finanziario preventivo" di cui all'art. 8 comma 4 lettere b) delle "Linee guida per la presentazione delle domande di accesso al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo" contenuto nell'allegato al Decreto del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2016 recante la disciplina del Bando S.P.R.A.R 2016/2017.

f.to Il Direttore



# **CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

ACCORDO QUADRO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE PER LA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI E UMANITARI, NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PERIODO 2017 - 2021

CIG 6936568CFC



# **INDICE**

TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA	5
Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro	5
Art. 2 - Durata dell'accordo quadro – Possibilità di proroga	6
Art. 3 - Ammontare dell'accordo	6
Art. 4 – Prestazioni principali e prestazioni secondarie	6
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell'accordo e dei singoli appalti specifici	6
Art. 6 – Forma dell'accordo e dei contratti di appalto derivanti.	7
Art. 7 – Esecuzione delle prestazioni	7
Art. 8 – Subappalto e avvalimento	8
Art. 9 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dell'azienda	8
Art. 10 – Domicilio dell'Appaltatore, rappresentante dell'Appaltatore e referente aziendale	8
Art. 11 – Modalità di ordinazione degli interventi all'interno dell'accordo quadro	9
Art. 12 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni.	9
Art. 13 - Forniture a piè d'opera	10
Art. 14 – Esecuzione a regola d'arte delle prestazioni	10
Art. 15 – Espletamento delle prestazioni	10
Art. 16 – Direttore dell'esecuzione	10
Art. 17 - Inizio delle prestazioni	10
Art. 18 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni	11
Art. 19 – Ultimazioni delle prestazioni	13
Art. 20 – Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore	13
Art. 21 – Varianti in corso di esecuzione	13
Art. 22 – Pagamenti	14
Art. 23 – Tracciabilità dei flussi finanziari	15
Art. 24 – Cessione del credito	15
Art. 25 - Revisione e adeguamento dei prezzi	15

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona
Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago
Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)
Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it
C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020



Art. 26 – Verifica di conformità o certificazione di regolare esecuzione	15
Art. 27 – Riservatezza	16
Art. 28 – Riserve e reclami	17
Art. 29 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti	17
Art. 30 - Obblighi a carico dell'Impresa	17
Art. 31 – Rispetto del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.	18
Art. 32 – Anticipazione	19
Art. 33 – Garanzia a corredo dell'offerta	20
Art. 34 – Cauzione definitiva per l'accordo quadro e per i singoli appalti specifici	20
Art. 35 – Riduzione delle garanzie	21
Art. 36 – Assicurazioni a carico dell'Impresa	21
Art. 37 – Danni a cose e persone	22
Art. 38– Imposte e oneri fiscali.	22
Art. 39 – Fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del contratto	22
Art. 40 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali	23
Art. 41 – Grave errore contrattuale	24
Art. 42 - Risoluzione dell'accordo quadro	24
Art. 43 - Recesso dal contratto	25
Art. 44 – Accordo bonario e transazione	25
Art. 45 - Tribunale competente.	26
Art. 46 – Accesso agli atti dell'accordo quadro e degli appalti specifici	26
Art. 47 – Trattamento dati personali	26
TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE	28
Art. 48 – Oggetto dell'appalto – prestazione principale	28
Art. 49 – Importo e durata dell'appalto	29
Art. 50 – Articolazione dell'appalto	29
Art. 51 – Accoglienza integrata e servizi da garantire	29
Art. 52 – Realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socioculturale e produzione di materiale informativo	35
Art. 53 – Aggiornamento e gestione della banca dati	35

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona
Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago
Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)
Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it
C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020



Art. 54 - Rendicontazione e altri adempimenti contabili e amministrativi	36
Art. 55 – Equipe multidisciplinare	36
Art. 56 – Gestione del personale	37
Art. 57 – Modalità di realizzazione del progetto	38
Art. 58 – Attività aggiuntive con oneri a carico del soggetto attuatore	38
Art. 59 – Responsabilità dell'aggiudicatario	38
Art. 60 – Obblighi dell'aggiudicatario	39
Art. 61 – Sede operativa	39
Art. 62 – Attività di controllo e ispezione	39
Art. 63 - Corrispettivi	40
Art. 64 - Spese contrattuali	40



#### TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA

# Art. 1 - Oggetto dell'accordo quadro

Il presente capitolato riguarda la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 (d'ora in poi Codice dei Contratti) in base al quale affidare, a seguito di appalti specifici, i servizi di progettazione e gestione di interventi a favore di richiedenti asilo e rifugiati, con le caratteristiche minime indicate nella parte prestazionale del presente capitolato.

Il presente accordo quadro stabilisce:

- 1. la tipologia di prestazioni affidabili;
- 2. la durata dell'accordo quadro;
- 3. il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni oggetto del presente capitolato.

Le prestazioni affidabili con il presente accordo quadro consistono in ogni attività che garantisca il perfetto e continuo approvvigionamento dei beni e prestazioni oggetto dell'accordo.

Il presente capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti di appalto specifici derivanti dal presente accordo.

I contratti di appalto specifico derivanti dal presente accordo quadro potranno avere dimensione ed importo variabile di qualsiasi entità rispetto all'importo complessivo stimato per l'accordo.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'Impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi del presente accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad appaltare prestazioni nei limiti di importo definiti dal presente accordo quadro.

Le prestazioni successivamente appaltate saranno remunerate mediante l'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara per l'affidamento dell'appalto specifico, considerato che lo stesso non potrà essere inferiore allo sconto praticato in sede di gara per la conclusione dell'accordo quadro.

I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall'Impresa a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi. I prezzi si intendono comprensivi di tutte le spese afferenti alle prestazioni oggetto dell'accordo.

Le prestazioni derivanti dall'accordo quadro saranno commissionate attraverso appalti specifici mediante apposito contratto di appalto, che potrà essere siglato con la forma di scrittura privata oppure scambio di lettere firmate per accettazione da parte dell'Impresa aggiudicataria del singolo appalto specifico.

La sottoscrizione del presente capitolato di accordo quadro da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'accordo quadro.

Le lettere di invito per gli appalti specifici saranno inviate tramite fax o PEC ai recapiti indicati dalla Ditta.



# Art. 2 - Durata dell'accordo quadro - Possibilità di proroga

L'accordo quadro avrà durata di **quattro anni** a decorrere dalla firma dell'accordo. Esso si concluderà comunque nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia affidato prestazioni per l'importo massimo previsto all'articolo successivo. Alla scadenza del suddetto termine l'accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l'affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alle ditte aderenti al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di prorogare l'accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a prestazioni che si rendessero necessarie. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente capitolato.

La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e ai prezzi aggiornati come nel seguito del presente capitolato. L'Impresa è obbligata ad accettare la proroga.

#### Art. 3 - Ammontare dell'accordo

Il corrispettivo massimo di prestazioni affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello stesso è di Euro € 2.950.000,00 (duemilioninovecentocinquantamila) oltre Iva.

Tale importo è da ritenersi completamente indicativo e non vincolante per la Stazione Appaltante.

# Art. 4 – Prestazioni principali e prestazioni secondarie

Ai sensi dell'art. 48, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che la prestazione principale del presente accordo quadro consiste in attività di progettazione, organizzazione, gestione ed erogazione di servizi, di accoglienza a favore di richiedenti asilo mediante presentazione di una richiesta di finanziamento al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo finalizzato all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). Le prestazioni secondarie consistono, nell'accoglienza o altre prestazioni di integrazione territoriale, nell'eventualità che la Prefettura di Milano dovesse attribuire al Rhodense persone richiedenti asilo in regime di CAS (centro di accoglienza straordinaria).

# Art. 5 – Criterio di aggiudicazione dell'accordo e dei singoli appalti specifici

Il presente accordo quadro sarà concluso mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei parametri che saranno indicati nel disciplinare di gara secondo i disposti dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Non si procederà ad aggiornamento dei prezzi per l'intera durata dell'accordo quadro; la ditta aderente all'accordo quadro dovrà pertanto tenerne in giusta considerazione ai fini dell'offerta formulata per la partecipazione alla gara di accordo quadro.

Gli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro saranno di regola aggiudicati con il criterio del prezzo più basso; la ditta aderente all'accordo, in sede di presentazione dell'offerta per il singolo appalto specifico si impegna ad effettuare uno sconto minimo pari a quello offerto in fase di conclusione



# dell'accordo quadro, pena la decadenza dell'accordo.

L'Azienda si riserva comunque la facoltà, per particolari prestazioni, di appaltare le stesse con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; in tale caso i parametri e modalità di attribuzione dei punteggi saranno indicati nella lettera di invito di cui all'art. 54, c. 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/16; anche in tale caso la ditta si impegna ad effettuare uno sconto minimo pari a quello offerto in fase di conclusione dell'accordo quadro, pena la decadenza dell'accordo.

La problematica dell'anomalia dell'offerta sarà appositamente disciplinata in sede di disciplinare di gara dell'accordo quadro e degli inviti alle singole procedure di gara derivanti dal presente accordo quadro.

# Art. 6 – Forma dell'accordo e dei contratti di appalto derivanti.

Il contratto di accordo quadro sarà stipulato nella forma di scrittura privata dopo che l'aggiudicazione sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, c. 7 del D.Lgs. n. 50/16 e dopo che siano trascorsi i termini di cui all'art. 32, c. 9 del medesimo decreto.

Le ditte aggiudicatarie dell'accordo quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovranno depositare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.

Qualora le ditte aggiudicatarie, nel termine assegnatogli, non ottemperino a quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all'incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Fanno parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti, anche se non materialmente allegati:

- 1. il presente Capitolato Speciale e relativi allegati;
- 2. le polizze di garanzia fornite dagli appaltatori.

I singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata.

Ai sensi dell'art. 32, c. 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere inizio subito dopo la firma da parte della ditta appaltatrice del contratto medesimo o della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto specifico.

Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti di appalto specifico sono a carico dell'Impresa appaltatrice. E' a carico della Stazione Appaltante la sola IVA.

# Art. 7 – Esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro e dei singoli appalti specifici derivanti dallo stesso debbono essere eseguite presso il territorio dei Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana, Rho, Settimo Milanese e Vanzago, con oneri a carico della ditta appaltatrice. In via del tutto straordinaria in connessione con le attività del progetto SPRAR le attività potranno essere effettuate anche al di fuori del territorio dei Comuni indicati, in una percentuale non superiore al 30% dell'importo massimo dell'accordo quadro.



Tutte le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere svolte in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in conformità alle disposizioni ricevute e con l'osservanza delle norme del presente Capitolato.

Gli operatori economici debbono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale, restando l'Azienda appaltante completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito e, in particolare, per eventuali incidenti o sinistri avvenuti durante le prestazioni. Gli appaltatori sono tenuti all'osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Tutte le prestazioni dovranno essere svolte a regola d'arte con assunzione di piena responsabilità da parte della ditta appaltatrice, nei modi e tempi indicati nel presente accordo quadro o in base a quanto sarà stabilito nelle singole lettere di invito alle diverse procedure di appalto specifico.

# Art. 8 – Subappalto e avvalimento

E' vietata la cessione del contratto ed il subappalto, anche parziale, delle attività oggetto del presente contratto.

Per quanto riguarda l'avvalimento si richiama integralmente l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

# Art. 9 - Divieto di cessione del contratto - Cessione dell'azienda

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro e dei contratti da esso derivanti. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di Impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c. e dell'art. 106 del D.Lgs. 50/16, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

# Art. 10 - Domicilio dell'Appaltatore, rappresentante dell'Appaltatore e referente aziendale

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ed a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente accordo quadro e dai contratti derivanti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima della stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefonici e di telefax ed all'indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la Stazione Appaltante medesima ed il Direttore dell'esecuzione in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.

L'Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. L'Appaltatore deve depositare presso la Stazione Appaltante il nominativo di un referente aziendale in grado di assumere qualsiasi decisione derivante dal presente accordo quadro e dai singoli appalti specifici derivanti dall'accordo quadro stesso.

L'Appaltatore, tramite il referente aziendale, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni; tale referente aziendale deve essere reperibile per tutti i giorni di durata dei singoli appalti specifici, in orario diurno. Il Direttore dell'esecuzione nominato dalla Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del referente aziendale e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o



grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui sopra, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione del referente aziendale deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di nomina.

# Art. 11 – Modalità di ordinazione degli interventi all'interno dell'accordo quadro.

All'interno dell'accordo quadro le singole prestazioni sono affidate all'Impresa che si sarà aggiudicata l'appalto mediante invio di apposito ordinativo di servizio, che avverrà di regola dopo la firma del contratto di appalto specifico, fatta comunque salva la possibilità di richiedere l'avvio della prestazione in pendenza della firma del contratto.

L'esecuzione delle prestazioni deve avere inizio dopo la ricezione da parte della Ditta appaltatrice dell'ordine di cui sopra. Da tale data decorre il termine utile per il compimento della prestazione. Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il contratto di appalto specifico o l'ordine, la Direzione dell'esecuzione gli assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio, (non inferiore a tre giorni e non superiore a sette), trascorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto di accordo quadro con la Ditta inadempiente e di procedere all'esecuzione d'ufficio, disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali ulteriori maggiori danni.

Qualora sia indetta una nuova procedura per la conclusione di un nuovo accordo quadro, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denunzia effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; il DURC è altresì acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 30, c. 5, del D.Lgs. 50/16.

# Art. 12 - Norme per la misurazione e valutazione delle prestazioni.

Le prestazioni saranno valutate **a misura** con i prezzi di contratto, che devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a tutto suo rischio.

Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle prestazioni e, comunque, di ordine generale e necessari a dare le prestazioni compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto la Ditta nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni e forniture che fossero state omesse negli atti e documenti del presente accordo, ma pur necessarie per dare le prestazioni appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto alle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona
Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago

Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)

Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020



La Direzione dell'esecuzione potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla quantificazione delle prestazioni compiute.

Le prestazioni rese saranno quantificate in base ai prezzi determinati e saranno riportate sugli appositi documenti contabili.

Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro devono essere effettuate a perfetta regola d'arte e nei tempi previsti nel presente capitolato.

# Art. 13 - Forniture a piè d'opera

Il prezzo delle prestazioni richieste comprende sempre tutte quelle necessarie alla perfetta regola d'arte di quanto richiesto. Nei prezzi sono compresi le attività ed i costi di svolgimento delle prestazioni ed eventuali materiali necessari alla esecuzione di quanto richiesto.

# Art. 14 – Esecuzione a regola d'arte delle prestazioni

Ogni prestazione dovrà essere svolta a regola d'arte e sarà controllata e sottoposta a verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione a cura del Direttore dell'esecuzione o persona appositamente incaricata. La Ditta appaltatrice deve, con oneri interamente a proprio carico, reiterare le prestazioni e forniture in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali ed alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del Direttore dell'esecuzione.

Qualora l'Appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi e forniture ove richiesto, fatta salva la risoluzione dell'appalto specifico e dell'accordo quadro, la Stazione Appaltante potrà far eseguire le prestazioni richieste da ditta di propria scelta addebitando i costi sostenuti sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

#### Art. 15 – Espletamento delle prestazioni

La Ditta appaltatrice deve provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi, strumenti ed attrezzature necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, sotto la propria esclusiva responsabilità, allo svolgimento delle prestazioni richieste.

# Art. 16 - Direttore dell'esecuzione

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/16 la prestazione oggetto dell'appalto derivante dal presente accordo quadro sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla Stazione Appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La Ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto, nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

# Art. 17 - Inizio delle prestazioni

L'esecuzione delle prestazioni ha inizio dopo la sottoscrizione dei singoli contratti di appalto specifico.

É facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna delle prestazioni, anche nelle more della stipulazione formale del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 32, c. 8 del D.Lgs. n. 50/16; in tal caso il Direttore dell'esecuzione indica espressamente sul verbale le prestazioni da iniziare immediatamente.



Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento delle prestazioni, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici per il personale dipendente.

Tutte le prestazioni affidate di cui al presente accordo dovranno essere rese in modo che le stesse siano complete entro i termini che saranno di volta in volta fissati dalla Stazione Appaltante, fatto salvo quanto indicato nel presente accordo quadro.

In caso di mancato rispetto per colpa dell'Impresa dei termini della realizzazione delle attività e degli interventi progettuali definiti, la Stazione Appaltante si potrà avvalere della facoltà di scorporo e dell'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

Non costituiscono motivo di mancata o discontinua conduzione delle prestazioni appaltate a seguito del presente accordo quadro o ritardata ultimazione degli stessi:

- A. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dell'esecuzione ;
- B. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- C. le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- D. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- E. le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dell'esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
- F. le sospensioni dell'attività disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D. L.vo n. 81/2008, fino alla relativa revoca.

Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali di cui al presente Capitolato, né per l'eventuale risoluzione dell'accordo quadro.

#### Art. 18 – Esecuzione, sospensioni e ripresa delle prestazioni

Dopo che il contratto di appalto specifico è stato firmato, il responsabile del procedimento autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona
Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago
Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)
Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it
C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020



L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'esecuzione, nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell'art. 160 del DPR 207/2010 e s.m.i. per quanto compatibile.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del Direttore dell'esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la



durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applicano gli articoli da 302 a 308 del DPR 207/2010 e s.m.i.

# Art. 19 - Ultimazioni delle prestazioni

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

#### Art. 20 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

#### Art. 21 - Varianti in corso di esecuzione

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto di appalto specifico derivante dall'accordo quadro nei seguenti casi:

- 1. per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:
  - a) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
  - b) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- 2. ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
  - a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  - b) la modifica non altera la natura generale del contratto.



- 3. se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
  - a) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
  - b) nel caso in cui la Stazione Appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
- 4. se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonchè le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

# Art. 22 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le disposizioni contenute nel contratto, previa puntuale rendicontazioni delle attività svolte nel periodo di riferimento.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/16, prima di procedere ai pagamenti si effettuerà la trattenuta a garanzia dello 0,5%.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento dei corrispettivi entro i successivi 60 giorni, e all'erogazione a favore dell'Appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.

Il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura e relativi allegati.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/16 con obbligo per la Stazione Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della Ditta risultante dal DURC.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- 1 omessa indicazione dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- 2 DURC non regolare;



3. mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso di prestazioni continuative il saldo delle prestazioni è pagato nei termini di legge a seguito della redazione della verifica di conformità o attestazione di regolare esecuzione a seconda che l'appalto specifico sia di importo superiore o inferiore alla soglia comunitaria.

In tale occasione la Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

#### Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta aderente all'accordo quadro assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a di immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La ditta aderente all'accordo quadro con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, compilando apposita dichiarazione di tracciabilità, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

#### Art. 24 - Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito C.C.), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 50/16.

# Art. 25 - Revisione e adeguamento dei prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto di accordo quadro e dei relativi appalti specifici, salvo che la revisione non derivi da modificazioni del rapporto con il Ministero dell'Interno.

#### Art. 26 – Verifica di conformità o certificazione di regolare esecuzione

Le prestazioni affidate a seguito di contratti specifici derivanti dal presente accordo quadro e oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la Stazione Appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Nel caso di prestazioni continuative, si farà luogo alla verifica di conformità in corso di esecuzione. Le

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)

> <u>Telefono</u>: 02-93207399 - <u>Fax</u>: 02-93207317 - <u>e-mail</u>: info@sercop.it <u>C.F./ P.IVA</u>: 05728560961 - <u>REA</u>: MI-1844020



operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Per singoli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria in luogo della verifica di conformità di cui sopra è redatto il certificato di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dell'esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/16.

## Art. 27 - Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dalla Stazione Appaltante per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare della Stazione Appaltante.



#### Art. 28 - Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati alla Stazione Appaltante con motivata documentazione mediante iscrizione di apposita riserva sui documenti contabili entro 15 giorni a pena di decadenza, oppure per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, o mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/16.

# Art. 29 – Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile, per quanto applicabile, oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

#### Art. 30 - Obblighi a carico dell'Impresa

Sono posti a carico dell'Impresa i seguenti obblighi:

- applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto;
- corrispondere al personale assunto un trattamento economico e normativo come stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi.

La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, consente alla Stazione Appaltante di dichiarare la immediata risoluzione del contratto.

I concorrenti, nel redigere l'offerta, devono aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro e che ciò non ostacola l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.



Tale dichiarazione è valida per tutti gli appalti affidati ai sensi del presente accordo quadro.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico ovvero in solido con la committente Stazione Appaltante, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante e di ogni indennizzo. Resta inteso che la Stazione Appaltante in ogni momento si riserva qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti impiegati per l'espletamento delle prestazioni.

Oltre gli oneri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sono a carico dell'Appaltatore, in quanto trovano compenso nei prezzi unitari prestabiliti, gli ulteriori oneri ed obblighi appresso riportati:

- 1. l'approntamento e l'organizzazione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Stazione Appaltante. L'organizzazione dell'Impresa dovrà essere tale da poter rispettare la programmazione delle prestazioni stabilita dalla Stazione Appaltante;
- 2. l'approntamento e l'esecuzione di tutte le misure di sicurezza connesse con l'erogazione dei servizi;
- 3. la ditta è tenuta ad accollarsi ogni onere relativo a certificazioni obbligatorie o richieste dai competenti organi di vigilanza in materia;
- 4. l'Appaltatore è tenuto a risarcire direttamente tutti i danni arrecati a terzi dai suoi dipendenti;
- 5. l'osservanza scrupolosa delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 6. l'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;
- 7. l'Impresa si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice Etico e di Comportamento di Sercop redatto in ottemperanza alle disposizione del DPR n. 62/2013.

## Art. 31 – Rispetto del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.

La Ditta appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi vigenti.

L'Impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs.. 81/2008 e s.m.i.

Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento ai rischi concernenti l'attività lavorativa in oggetto.

Dovrà altresì essere indicato alla Stazione Appaltante il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante, che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo, l'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- 1) disporre ed esigere che i propri dipendenti:
  - · siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle



lavorazioni ed operazioni effettuate;

- non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;
- 2) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera (di sollevamento, di trasporto, ecc.) siano efficienti, in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;
- 3) prendere, in caso di emergenza, tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l'incolumità delle persone, dandone immediato avvertimento alla Stazione Appaltante.

Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell'avvenuta formazione relativamente al loro uso, oltre che della presenza di un registro che ne regoli la distribuzione e le responsabilità correlate con l'approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell'uso.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità competenti.

Prima dell'inizio dell'appalto l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare un incontro con il RSPP della Stazione Appaltante in data da concordare fra le parti.

Prima dell'inizio delle prestazioni, l'Impresa appaltatrice dovrà presentare alla Stazione Appaltante il proprio piano di lavoro e sicurezza, oltre che il proprio documento di analisi e valutazione dei rischi, ai fini delle verifiche dei dati e degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lvo n. 81/2008 precisando che non si prevedono interferenze relative alle previsioni dell'art. 26 c. 3 del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i.

A tal fine l'Impresa dovrà procedere, ai sensi dell'art. 28 del D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i., in collaborazione con la Stazione Appaltante, ad un'attenta visita dei locali ove dovranno essere rese le prestazioni, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e sicurezza del lavoratori, all'individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all'opportuna istruzione ed addestramento di tutto il personale adibito alle commesse.

Costituisce compito precipuo della Ditta appaltatrice la elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro. Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati, la

Stazione Appaltante provvederà all'immediata revoca dell'incarico.

Durante lo svolgimento di tutte le operazioni previste, il personale della ditta appaltatrice dovrà garantire l'utilizzo di tutti i DPI previsti in relazione alle mansioni da svolgere, e non dovrà in alcun modo interferire con le attività presenti nel contesto di svolgimento dei servizi.

La ditta appaltatrice dovrà munire i propri dipendenti di apposito cartellino di identificazione contenente i dati previsti dal D.Lvo n. 81/2008 e smi.

# Art. 32 - Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DL 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazioni dalla L 28 maggio 1997 n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.



## Art. 33 - Garanzia a corredo dell'offerta

La garanzia a corredo dell'offerta è stabilita, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in misura pari al 2% dell'importo totale delle prestazioni stimate derivanti dal presente accordo quadro e può essere costituita mediante cauzione o fidejussione a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante.

La fidejussione può essere, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lvo 385/93.

La garanzia dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del cod. civ. nonchè la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'offerta, ai sensi dell'art. 93, c. 8 del D.Lgs. n. 50/16, dovrà essere corredata, a pena di esclusione della gara, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Ai non aggiudicatari della gara, la fideiussione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione, come sancito dall'ultimo comma dell'art. 93, c. 9 del D.Lgs. 50/2016.

## Art. 34 – Cauzione definitiva per l'accordo quadro e per i singoli appalti specifici

Al fine di evitare costi sproporzionati all'Impresa aderente all'accordo quadro e in considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (accordo quadro e appalto specifico delle singole prestazioni), al momento della conclusione dell'accordo quadro non viene richiesta la cauzione definitiva sull'importo complessivo stimato dell'accordo stesso. La ditta al momento della stipula dell'accordo quadro, a garanzia del rispetto degli impegni assunti con la firma dello stesso, dovrà depositare una cauzione pari ad Euro 2.000,00. Tale cauzione deve essere costituita mediante polizza bancaria od assicurativa e deve avere validità per l'intera durata dell'accordo quadro, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del cod. civ. nonchè la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione in questione sarà svincolata con atto specifico alla scadenza dell'accordo quadro.

Al momento dell'affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/16. La stessa sarà svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 103. Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo nei casi previsti di inadempienza e grave errore.

La mancata costituzione della garanzia per un singolo appalto determina la decadenza dall'accordo quadro. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in



confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'esecuzione delle prestazioni, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Società appaltante.

## Art. 35 – Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria possono essere ridotti nelle misure indicate dalla norma medesima qualora la ditta aderente all'accordo quadro dimostri il possesso delle certificazioni di qualità ivi previste.

In caso di <u>associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale</u> le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di <u>associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale</u> le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

## Art. 36 – Assicurazioni a carico dell'Impresa

La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

A maggiore garanzia la ditta è tenuta a contrarre e presentare debitamente quietanzata alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei servizi appaltati e derivanti dal presente accordo quadro, adeguata polizza assicurativa con le seguenti caratteristiche:

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro:

La Ditta Aggiudicataria dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti le prestazioni affidate, con le seguenti caratteristiche minime:

- a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento alle prestazioni oggetto del presente accordo quadro;
- b) La polizza dovrà avere una durata almeno pari a quella dell'appalto affidato derivante dal presente accordo quadro;
- La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 con limite non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sotto limite non inferiore ad € 2.000.000,00 per R.C.O. per persona;
- d) La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi la Stazione Appaltante e i suoi dipendenti –

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona
Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago
Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)
Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it
C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020



fatti salvi i casi di dolo;

- e) La polizza assicurativa non libera l'Appaltatore dalla proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dell'Appaltatore;
- f) La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale (preferibilmente) originale, dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante prima della stipulazione del singolo contratto derivante dal presente accordo quadro e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto;
- g) Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte alla Stazione Appaltante alle relative scadenze.

# Art. 37 - Danni a cose e persone

La Stazione Appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all'Azienda.

L'Impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

La Stazione Appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati dell'Impresa.

A tale scopo la Stazione Appaltante comunicherà con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima.

Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, la Stazione Appaltante provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.

Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa verso la Stazione Appaltante.

## Art. 38- Imposte e oneri fiscali.

Il corrispettivo offerto dall'Impresa è comprensivo di spese accessorie, imposte e tasse.

## Art. 39 – Fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del contratto

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del D.Lgs. 50/16.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o di un'Impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/16 in caso di risoluzione del rapporto con una ditta aderente all'accordo quadro la stazione appaltante scorrerà la graduatoria dell'accordo del lotto di riferimento al fine di attivare



le singole procedure di appalto specifico; in tale caso la ditta entrante rimarrà parte dell'accordo sino alla scadenza naturale dello stesso prevista negli articoli precedenti.

## Art. 40 – Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale
Mancato invio entro i termini della documentazione secondo quanto stabilito dal presente capitolato	€ 500,00
Violazione degli obblighi contrattuali oggetto del presente capitolato compresi quelli previsti nell'offerta tecnica presentata	€ 2.000,00
Mancata produzione della documentazione richiesta	€ 500,00
Violazione dell'obbligo di provvedere alle sostituzioni del personale	€ 2.000,00
Mancata messa a disposizione degli alloggi da destinare agli interventi così come previsto al successivo art. 51 lettera b)	€ 3.000,00
Mancato rispetto delle condizioni migliorative presentate in fase di gara che costituiscono integrazione degli obblighi del presente capitolato	€ 2.000,00
Irregolarità o ritardi di pagamento della retribuzione del personale impiegato	€ 2.000,00

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- la Stazione Appaltante contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, deve fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- la Stazione Appaltante valuta le eventuali controdeduzioni fornite e adotta le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla Ditta;
- in caso di applicazione della penale contrattuale, la Stazione Appaltante provvede a detrarre il relativo importo dal primo certificato di pagamento e fattura utili in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la Stazione Appaltante di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altre



penalità specifiche.

#### Art. 41 - Grave errore contrattuale

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa posta in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio;
- mancata comunicazione del nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori:
- cessione dell'Azienda non comunicato, cessazione dell'attività o fallimento;
- mancato possesso o dimostrazione delle polizze RCT e RCO o relativi massimali;
- applicazione di almeno n. 3 penalità (anche non consecutive e non relative alla medesima fattispecie)
   di cui all'art. 40 durante la validità dell'accordo quadro;
- mancato rispetto delle condizioni tecniche offerte dalla Ditta in sede di gara a miglioria, precisazione o integrazione del presente Capitolato.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Stazione Appaltante applicherà il disposto di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Negli atti relativi ai singoli appalti derivanti dal presente accordo la Stazione Appaltante potrà prevedere altri casi di risoluzione specifici.

## Art. 42 - Risoluzione dell'accordo quadro

Oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, la risoluzione dell'accordo quadro potrà essere effettuata nel caso in cui si verificassero da parte dell'Impresa inadempienze o gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali; la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere l'accordo, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione, l'ammontare del credito maturato dalla Ditta per le prestazioni rese e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento dei danni subiti.

Tutte le clausole del presente capitolato sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

L'amministrazione, in aggiunta a quanto sopra, può richiedere la risoluzione dell'accordo nei seguenti casi:

- in caso di mancata effettuazione dei servizi previsti dal presente Capitolato d'oneri, dal Manuale Operativo e dalle Linee Guida Ministeriali di cui al successivo art. 48;
- in caso di mancata effettuazione di servizi e prestazioni previste nel progetto tecnico presentato e di reiterato ritardo nella loro realizzazione;
- in qualsiasi momento quando essa ritenga l'Impresa non più idonea a continuare l'accordo



quadro;

- in caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento ecc. a carico della ditta aderente all'accordo;
- in caso di cessione totale o parziale dell'accordo quadro;
- nei casi di morte del legale rappresentante della ditta aggiudicataria, di uno dei soci dell'Impresa costituita in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari delle società in accomandita semplice, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- quando non vengano rispettati da parte dell'Impresa gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;
- in caso di sospensione o rallentamento delle prestazioni;
- in caso di mancata corretta esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte o di parte delle prestazioni affidate entro il termine utile previsto;
- in caso di mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D.Lvo n. 81/2008 e s.m.i..
- per grave e reiterata violazione del Codice Etico e di Comportamento di Sercop, in ottemperanza del D.P.R. n. 62/2013.

Oltre alla possibilità della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione dell'accordo e trattenere la cauzione definitiva, l'Impresa sarà tenuta nei confronti della Stazione Appaltante al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese, qualora dai fatti derivi grave nocumento alla Stazione Appaltante nel caso di grave violazione degli obblighi contrattuali.

La risoluzione dell'accordo è dichiarata con preavviso di giorni quindici, da trasmettere con lettera raccomandata A/R.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali. L'intervenuta risoluzione del contratto non esonera l'Impresa dall'obbligo di portare a compimento le prestazioni in corso alla data in cui è dichiarata.

#### Art. 43 - Recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/16, la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite per il solo appalto specifico in corso di esecuzione.

# Art. 44 - Accordo bonario e transazione

Ai sensi dell'articolo 206 del Codice dei contratti, qualora, nei singoli appalti derivanti dal presente accordo quadro, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle singole prestazioni appaltate comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura dal 5% al 15%, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori prestazioni per le quali sia necessaria una variante ai sensi della normativa



vigente: il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione l'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000,00 euro, è necessario il parere dell'avvocatura interna o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui sopra può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

## Art. 45 - Tribunale competente.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione dei contratti di cui al presente accordo quadro è competente il foro di Milano. E' esclusa la clausola arbitrale.

## Art. 46 – Accesso agli atti dell'accordo quadro e degli appalti specifici

Trattandosi di un accordo quadro, ai sensi dell'art. 76, c. 4 del D.Lgs. n. 50/16, la ditta aderente all'accordo quadro ed eventualmente aggiudicataria dei singoli lotti prende atto ed accetta che la Stazione Appaltante può motivatamente omettere talune informazioni relative alla conclusione del presente accordo quadro qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

# Art. 47 - Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs.. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dalla Stazione Appaltante per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati alla Stazione Appaltante, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La ditta appaltatrice dichiara:

- a) di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali
- b) di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali



- c) di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
- d) di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
- e) di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.



# TITOLO II - PARTE PRESTAZIONALE

# Art. 48 – Oggetto dell'appalto – prestazione principale

Il presente capitolato ha per oggetto la individuazione di un soggetto attuatore (successivamente anche Ente attuatore, aggiudicatario o ditta) in grado di prestare supporto a Sercop - Azienda Speciale Consortile dei comuni del rhodense per i servizi alla persona - per la realizzazione di un complesso di servizi consistenti in:

- attività di progettazione del servizio finalizzato all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) e supporto e assistenza completa e fattiva a Sercop per la domanda di finanziamento per i servizi di accoglienza integrata, che dovrà essere presentata almeno entro sette giorni antecedenti la scadenza della presentazione del progetto al Ministero (31 marzo 2017) secondo le condizioni, gli standard, le linee guida, i criteri, i parametri, i formulari e le procedure stabilite dalle normative nazionali e regionali;
- 2. attività di ricerca sul mercato e messa a disposizione degli alloggi da adibire all'accoglienza secondo le disposizioni del successivo art. 51;
- 3. organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi, degli interventi e attività previsti nel progetto SPRAR, così come approvato dal Ministero dell'Interno;
- 4. predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, di reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica o cartacea, per conto di Sercop e di qualsiasi altro impegno a carico dell'azienda, compresa la gestione della banca dati;
- 5. provvedere autonomamente agli aspetti legali, sostanziali e attuativi relativi all'uscita degli ospiti dallo SPRAR quando stabilito.

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, istituito con la Legge n. 189/2002 (art. 32, comma 1-sexies), è uno speciale sistema di tutela con cui il Ministero dell'Interno, attraverso la rete degli enti locali e il supporto dei soggetti operanti nell'ambito del terzo settore, garantisce la realizzazione di progetti di "accoglienza integrata" che – come specificato nel sito dedicato del Ministero – «superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico».

Ai fini interpretativi, esemplificativi o per una più dettagliata descrizione operativa dei vari aspetti nei quali tali servizi possono sostanziarsi, si fa riferimento, per quanto non espressamente previsto nel presente atto:

- al "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria del servizio centrale del sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati del Ministero dell'Interno - settembre 2015";
- al Decreto del Ministero dell'Interno 10 agosto 2016 "Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario" e alle Linee Guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) allegate, approvate con il medesimo Decreto.



## Art. 49 - Importo e durata dell'appalto

Il valore complessivo presunto dell'appalto è stimato in € 2.950.000,00 oltra IVA - di cui € 44.309,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo 01.07.2017 – 30.06.2021.

La base d'asta del costo pro-capite/die per l'accoglienza di ogni richiedente è fissata in massimo € 42,00 (quarantadue) per ogni accolto effettivamente presente in regola con quanto stabilito dal Ministero (corrispondente a n. 55 ospiti per tutta la durata dell'appalto).

Tale valore è puramente indicativo in dipendenza dall'approvazione del progetto da parte dello SPRAR, dalle eventuali modifiche richieste in sede di approvazione, nonché dall'effettivo invio di richiedenti asilo in seguito all'avvio del progetto.

Pertanto l'importo di aggiudicazione non impegna Sercop in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto al finanziamento del progetto da parte del Ministero dell'Interno, all'andamento del progetto stesso e a qualsiasi altra condizione, subire un incremento, un decremento o non essere realizzato.

L'importo dell'appalto potrà altresì subire modifiche in relazione alle modificazioni che il costo pro/capite die aggiudicato potrà subire in seguito all'approvazione del progetto da parte del Ministero: quanto dovuto da Sercop all'Appaltatore non potrà per nessuna ragione eccedere il finanziamento del progetto da parte del Ministero.

Per il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale, da qualunque motivo causato, nulla è dovuto all'aggiudicatario a titolo di risarcimento, indennizzo o altra causa e l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e pretendere indennità.

La base d'asta è stimata al solo scopo di definire il valore dell'appalto.

#### Art. 50 - Articolazione dell'appalto

I servizi oggetto del presente capitolato verranno aggiudicati mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con attribuzione da parte di una specifica commissione di punti 20/100 al valore del prezzo calcolato sul ribasso della retta giornaliera/costo pro-capite/die per l'accoglienza ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, per un massimo di n. 55 ospiti, e punti 80/100,00 calcolati sull'elemento qualità.

Con il corrispettivo pro-capite/die offerto in sede di gara l'Aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere da Sercop per la gestione dell'accoglienza di cui alla presente gara.

Tra Sercop e il soggetto attuatore selezionato, solo dopo l'approvazione da parte del Ministero del progetto, sarà stipulato apposito contratto di appalto per la realizzazione dei servizi oggetto del presente capitolato speciale d'oneri sulla base delle disposizioni contenute nella precedente parte descrittiva (titolo I del capitolato).

Il contratto avrà il valore determinato dal corrispondente finanziamento ministeriale.

Nulla è dovuto per l'attività di progettazione e presentazione al bando del Ministero dell'Interno.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si intende affidare ad un unico soggetto tutti i servizi previsti dal presente capitolato integrato, dal Manuale di cui sopra.

#### Art. 51 – Accoglienza integrata e servizi da garantire

Lo SPRAR ha come obiettivo principale la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti.

In quest'ottica diventa essenziale collocare al centro del Sistema di Protezione le persone accolte, le quali

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona
Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago

Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)

Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020



non sono dei meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza.

I servizi di accoglienza richiesti fanno riferimento all'art. 3 comma 2 punto a) delle Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati approvate con Decreto del Ministero degli interni del 10 agosto 2016; in particolare il progetto dovrà essere articolato a favore dei seguenti destinatari:

- n. 20 richiedenti asilo con rispettivo nucleo familiare;
- n. 35 richiedenti asilo singoli di sesso maschile.

L'accoglienza integrata è costituita da una serie di servizi minimi garantiti che sono:

- a) mediazione linguistico-culturale;
- b) accoglienza materiale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) formazione e riqualificazione professionale;
- e) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- h) orientamento e accompagnamento legale;
- i) tutela psico-socio-sanitaria.

I servizi minimi richiesti sono quelli identificati nell'allegato A del DM 10.08.16 "Linee guida per la presentazione delle domande di accesso al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo" integrate dal "Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria" del servizio Centrale del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati del Ministero dell'Interno di settembre 2015, documenti ai quali si rimanda per la formulazione del progetto e dei suoi requisiti.

Ad integrazione di quanto già contenuto nei sopracitati documenti, si descrivono alcune specificità in relazione al contesto territoriale e istituzionale:

## a) Mediazione linguistico-culturale

Le attività relative all'accoglienza integrata previste dal presente capitolato devono essere svolte da operatori con le conoscenze e competenze necessarie ad espletare le attività indicate, con l'ausilio – laddove necessario – di mediatori con specifiche competenze linguistiche al fine di garantire l'efficacia del servizio. Questo servizio potrà essere svolto in collaborazione con risorse già presenti nel territorio.

Il soggetto collaboratore ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico interculturale al fine di:

- favorire l'accoglienza e l'inserimento dei beneficiari nelle strutture ;
- favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale;
- agevolare l'espletamento dei servizi di tutela e facilitare la collaborazione con gli attori istituzionali del territorio;
- favorire il progetto di inserimento sociale in generale.

Il servizio di mediazione linguistico culturale è da considerarsi, pertanto, trasversale e complementare agli



altri servizi erogati.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato) che culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza ed il contesto territoriale (istruzione, servizi locali, cittadinanza).

## b) Accoglienza materiale

La ditta deve reperire, organizzare e gestire gli alloggi adibiti all'accoglienza dei beneficiari. Non è ammessa l'accoglienza in strutture ricettive o alberghiere.

Verrà valorizzata l'individuazione di microstrutture di accoglienza, costituite da appartamenti (orientativamente da 4/5 posti letto), distribuite sul territorio dei Comuni del rhodense secondo le seguenti localizzazioni e limiti:

max. 15 posti
max. 15 posti
max. 15 posti
max. 5 posti
max. 5 posti
max. 5 posti
max. 20 posti
max. 15 posti
max. 5 posti

Tali valori costituiscono dei limiti massimi non superabili in relazione ad una sostenibile integrazione territoriale delle persone richiedenti asilo; rimangono evidentemente condizionati dall'andamento del mercato immobiliare. In eccezione a quanto sopra è ammessa l'individuazione di una struttura di accoglienza di maggiore capacità, non superiore comunque ai 20 posti.

Tutti i costi e le utenze degli alloggi reperiti dall'ente gestore sono a totale carico dell'Impresa aggiudicataria. L'Impresa ha l'obbligo di:

- a. reperire una abitazione completamente e adeguatamente arredata da adibire all'accoglienza di n. 55 richiedenti/titolari di protezione internazionale nel territorio dei Comuni del rhodense con i limiti sopra indicati;
- b. reperire dette abitazioni prediligendo quelle ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato;
- c. rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;
- d. le unità immobiliari dovranno comunque riaspettare le indicazioni specifiche di cui all'art. 20 delle citate "Linee guida per la presentazione delle domande di accesso al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo" approvate con DM 10.08.16;
- e. predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto di eventuali soggetti vulnerabili che potranno essere accolti;
- f. predisporre un "regolamento" interno all'abitazione e un "contratto di accoglienza" individuale, così come delineati dal "Manuale operativo" e tutti gli altri strumenti gestionali previsti, sia obbligatori che opzionali;

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona
Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho, Settimo M.se, Vanzago

Sede legale e operativa: via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho (MI)

Telefono: 02-93207399 - Fax: 02-93207317 - e-mail: info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020



- g. realizzare misure finalizzate ad agevolare gli spostamenti delle persone accolte, in modo da essere funzionali alle esigenze dei beneficiari e del progetto territoriale;
- h. gestire in modo tempestivo possibili situazioni di conflitto che possono sorgere con il vicinato e gruppi di cittadini, programmare e realizzare incontri di quartiere, tavole rotonde e conversazioni pubbliche finalizzate a promuovere una civile convivenza;
- garantire l'alloggio (incluso il servizio di pulizia giornaliero ed il servizio di raccolta smaltimento rifiuti) ed il vitto e soddisfare le richieste atte a rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;
- j. fornire vestiario adatto al clima ed alla stagione e biancheria ed effetti letterecci composti da materasso, cuscino, lenzuola, federa e coperte (incluso il servizio di lavanderia), prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e che rispettino le esigenze individuali, provvedendo anche al loro ricambio;
- k. provvedere con tempestività a interventi di ripristino di eventuali danni procurati a terzi o alla comunità da parte degli ospiti.

L'impegno da parte del soggetto attuatore, ad avere la disponibilità delle unità immobiliari secondo le disposizioni di cui ai precedenti punti a, b, c, d, dovrà essere dichiarato al momento della presentazione del progetto di cui al presente capitolato, sottoscritto dal legale rappresentante, attraverso il Modello B "scheda descrittiva della struttura/e" di cui all'art. 8 comma 4 lettere d) delle citate linee guida, integrato dalla dichiarazione sostitutiva Modello B1 relativa alle strutture di accoglienza di cui all'art. 17 del disciplinare di gara.

L'aggiudicatario, in caso di approvazione e finanziamento del progetto da parte del Ministero dell'Interno, dovrà avere al momento dell'inizio dell'attività la disponibilità giuridica a titolo di proprietà o altro diritto reale o personale derivante da accordo scritto di unità immobiliari per civili abitazioni da adibire esclusivamente all'accoglienza dei richiedenti/titolari di protezione internazionale del progetto territoriale di Sercop.

In mancanza di tale disponibilità decadrà dall'aggiudicazione e Sercop potrà procedere all'assegnazione della realizzazione del progetto approvato dal Ministero secondo la graduatoria esito della procedura.

## c) Orientamento e accesso ai servizi del territorio

L'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal Manuale Operativo SPRAR;
- garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;
- nel caso di famiglie, garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti;
- garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici;
- garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorare la successiva frequentazione;
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni,



etc.).

d) Formazione, riqualificazione professionale

## L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc.);
- orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;
- facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria;
- attivare tutte le azioni utili ad un pieno inserimento lavorativo.
- e) Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo

## L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, etc);
- predisporre il bilancio di competenze e utilizzare la certificazione delle competenze trasmettendone i risultati anche ai servizi sociali comunali;
- facilitare, qualora possibile, i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità - permanenti o temporanee - lo richiedano.
- f) Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo

## L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;
- favorire l'accesso al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari. Tale azione risulta fondamentale in considerazione dell'irrilevanza delle risorse pubbliche presenti nel territorio del rhodense;
- facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, laddove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità permanenti o temporanee lo richiedano.
- g) Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale

# L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;
- promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale, mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, etc);
- costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto, coinvolgendo gli attori locali interessati:
- promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in



previsione di eventi interamente auto-organizzati.

# h) Tutela legale

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
- garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico amministrative ivi compresa la consulenza specialistica, il monitoraggio delle procedure di protezione internazionale, nonché l'accesso presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura – UTG);
- garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;
- garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;
- garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire – al fine dell'espletamento del servizio di tutela legale – la presenza di un esperto in materia di asilo che sia in grado di orientare, informare, assistere il beneficiario nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali.

# i) Tutela psico-socio-sanitaria

L'Aggiudicatario deve attivarsi in una presa in carico <u>piena e olistica</u> della persona. All'interno di tale presa in carico ha l'obbligo di:

- garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;
- adottare le prime misure di profilassi e di sorveglianza sanitaria, visita preliminare degli ospiti, soccorso sanitario, tenuta della scheda sanitaria di ciascun ospite, provvedere ai trasferimenti presso strutture ospedaliere, provvedere alla fornitura di medicinali e di presidi sanitari necessari per il primo soccorso e per l'assistenza sanitaria ordinaria previa prescrizione medica;
- garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;
- garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;
- garantire, nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze sociosanitarie;
- costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.

Verranno inoltre valorizzati i progetti che prevedono di costruire o rinforzare rapporti tra progetto e servizi



dell'ASST rhodense, ad esempio attraverso la:

- promozione e stipula di protocolli d'intesa operativi tra progetto di accoglienza e ASST;
- promozione ed organizzazione di occasioni di formazione e aggiornamento, finalizzate anche a rafforzare le competenze degli operatori dei servizi socio-sanitari in materia di supporto alle vittime di tortura e di presa in carico di persone che abbiano subito violenza estrema.

L'Aggiudicatario ha inoltre l'obbligo di adottare ogni cautela prevista dai protocolli sanitari in relazione alle specifiche patologie ed a segnalare senza indugio e ritardo alle competenti autorità sanitarie ogni caso di patologia sanitaria, anche solo sospetta, che potrebbe determinare situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica o per gli operatori della struttura e degli altri ospiti.

# Art. 52 – Realizzazione di attività di sensibilizzazione, animazione socioculturale e produzione di materiale informativo

Il soggetto collaboratore si impegna a realizzare attività di sensibilizzazione e promozione del progetto. Saranno valorizzate la presentazione del progetto (anche con brochure, video, pieghevoli informativi, ecc.) agli interlocutori privilegiati, quali le scuole, i servizi pubblici e privati per l'impiego (centri per l'impiego e agenzie per il lavoro), le associazioni di categoria e i sindacati, le agenzie immobiliari, le associazioni di volontariato e di promozione sociale, i centri sportivi ecc.

Si precisa che tutte le forme di promozione e sensibilizzazione delle attività del progetto (quali brochure, video, fogli informativi, inviti, comunicati ecc.) dovranno avere una veste grafica coordinata, saranno sottoposte alla preventiva approvazione di Sercop e realizzate a cura e a spese del soggetto collaboratore e gestore.

In ogni caso dovranno riportare il logo ufficiale di Sercop, dello SPRAR e/o di altri soggetti segnalati. La progettazione del materiale (veste grafica, contenuto, eventuali traduzioni etc.) la stampa e la distribuzione saranno a carico del soggetto collaboratore e gestore.

## Art. 53 – Aggiornamento e gestione della banca dati

L'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere per conto di Sercop a tutti gli adempimenti di aggiornamento e gestione della Banca dati, in particolare:

- registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;
- inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;
- aggiornare i dati relativi ai beneficiari (commissione, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, ecc.), entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti cambiamenti delle informazioni;
- richiedere le proroghe dell'accoglienza;
- inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi, inviando al Servizio Centrale, in caso di variazione delle strutture medesime, i modelli previsti;
- aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e- mail e fax)
   entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al Manuale Operativo succitato.



## Art. 54 - Rendicontazione e altri adempimenti contabili e amministrativi

L'aggiudicatario provvederà a qualsiasi altro adempimento amministrativo necessario per la presentazione, realizzazione e rendicontazione del progetto, rispondendo in prima persona di eventuali inadempimenti e omissioni e dello loro conseguenze. La ditta opererà in stretta connessione con il Direttore dell'esecuzione o con altro soggetto incaricato da Sercop.

Dovranno essere altresì realizzate le seguenti attività:

- presentare al Servizio Centrale le relazioni periodiche sugli interventi realizzati (con cadenza semestrale e annuale) finalizzate al monitoraggio delle attività svolte dal progetto nell'anno;
- presentare al Servizio Centrale le schede di monitoraggio relative alle presenze e ai servizi erogati nell'arco di tempo a cui si riferiscono;
- presentare al Servizio Centrale i rendiconti finanziari delle spese sostenute, sulla base delle modalità previste nel Manuale unico di rendicontazione.

# Art. 55 - Equipe multidisciplinare

L'equipe multidisciplinare deve garantire un *approccio olistico* volto a favorire la presa in carico della singola persona nella sua interezza e nelle sue tante sfaccettature, a partire dall'identificazione e valorizzazione delle sue risorse individuali.

Ogni persona ospitata nello SPRAR deve essere interessata e partecipe di un progetto personalizzato finalizzato al raggiungimento dell'autonomia personale, del quale l'aggiudicatario cura la documentazione tecnico-professionale e la cartella utente, accessibile ai referenti comunali. L'elaborazione di tale progetto mira a superare una concezione assistenzialista dell'accoglienza, sollecitando e supportando il beneficiario nel partecipare attivamente alla definizione di un proprio progetto di vita autonomo che possa trovare una realizzazione nell'uscita dal progetto di accoglienza.

## L'Aggiudicatario ha l'obbligo di:

- garantire un'équipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale operativo SPRAR. L'équipe dovrà lavorare in sinergia con le figure professionali di riferimento dei Comuni dell'ambito del rhodense dove sono ospitati i richiedenti asilo e con gli altri servizi e istituzioni, eventualmente coinvolti nelle attività connesse all'accoglienza;
- garantire all'interno dell'equipe la presenza delle seguenti figure professionali: assistente sociale, educatore professionale, operatore legale, nonché il supporto di mediatori culturali e linguistic;
- garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza almeno biennale risultante dai curricula presentati in sede di offerta, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;
- attenersi al rapporto operatore/ospite di almeno 1 operatore ogni 4 come previsto dal citato manuale operativo;
- garantire gestione dell'équipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc.;
- garantire la presenza di un referente coordinatore del progetto in grado di supportare ed assistere



Sercop nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea, necessaria per la gestione del progetto.

L'équipe deve prevedere la presenza di figure professionali, tali da garantire le competenze, le mansioni e i ruoli necessari alla erogazione dei servizi dell'accoglienza integrata dello SPRAR e del suo obiettivo prioritario, quali ad esempio mediatori culturali, etno-psicologi, esperti di lotta alla tratta delle persone, medici esperti di diagnosi delle torture, ecc.

# Art. 56 - Gestione del personale

L'aggiudicatario si impegna a garantire il personale necessario alla realizzazione dei servizi di accoglienza integrata sopra descritti e a supportare ed assistere Sercop nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi, reportistica e di documentazione delle attività, in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto.

Il soggetto collaboratore assume direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività del progetto, con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest'ultimo con Sercop, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale.

Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Il soggetto collaboratore si impegna altresì a:

- attenersi al rispetto dei criteri di gestione definiti da Sercop con proprie disposizioni e delle modalità attuative dei servizi stessi così come definiti in regolamenti e norme di uso;
- attenersi alle disposizioni impartite da Sercop nell'espletamento delle attività e dei servizi in gestione, e nel mantenimento degli standard qualitativi indicati;
- comunicare a Sercop, in caso di nuove assunzioni, i nominativi degli operatori da impiegare, nonché trasmettere copia dei relativi curricula vitae, per il dovuto consenso;
- sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio di Sercop e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
- garantire, da parte degli operatori, la massima riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto ed assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- garantire, a cura degli operatori, l'accompagnamento e l'assistenza dei beneficiari presso gli uffici competenti, quando necessario, anche su richiesta di Sercop.

Il soggetto collaboratore si impegna inoltre a designare e a comunicare a Sercop il nominativo dell'operatore referente/coordinatore del progetto, del quale deve essere trasmesso relativo curriculum vitae in sede di presentazione dell'offerta.

Il referente/coordinatore, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto, dovrà curare tutti i rapporti con Sercop, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato a carico del soggetto collaboratore e di quanto indicato in sede di selezione.

Il referente/coordinatore, dovrà assicurare contatti settimanali con Sercop per la gestione ordinaria del progetto per un minimo di 4 ore settimanali e un contatto mensile sull'andamento dei servizi erogati nell'ambito del progetto.



## Art. 57 – Modalità di realizzazione del progetto

Il soggetto attuatore provvede all'attivazione dei servizi di cui al presente capitolato.

La ditta aggiudicataria si impegna a dare attuazione al progetto secondo il progetto tecnico presentato in sede di gara e a quanto finanziato dal Ministero dell'Interno.

All'aggiudicatario saranno trasferite le risorse per la realizzazione delle attività del progetto sulla base delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese dagli operatori, come determinato in sede di candidatura, su presentazione della relativa documentazione, come richiesto dalle indicazioni Ministeriali. Tutte le attività dovranno essere prestate secondo l'articolazione oraria e temporale più funzionale alla realizzazione del progetto.

L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi di cui all'art. 48 del presente capitolato, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle somme da parte del Ministero. Di conseguenza, il trasferimento delle risorse finanziarie al gestore potrà subire modificazioni.

## Art. 58 – Attività aggiuntive con oneri a carico del soggetto attuatore

Il presente appalto prevede la compartecipazione da parte del soggetto gestore al co-finanziamento del progetto attraverso risorse proprie.

Il soggetto collaboratore si impegna a compartecipare al co-finanziamento del progetto indicando l'importo annuo, nonché i soggetti e le attività oggetto di valorizzazione. Al riguardo si precisa che, oltre all'indicazione economica dell'importo della valorizzazione della compartecipazione, il predetto impegno sarà valutato in relazione alla coerenza e alla rilevanza del tipo di compartecipazione nell'ambito del progetto da realizzare.

# Art. 59 - Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia di diritto del lavoro.

L'aggiudicatario ha la responsabilità e l'obbligo di occuparsi di tutte le procedure dall'entrata dell'ospite all'interno dello SPRAR fino all'uscita, compresi gli aspetti legali, operativi, attuativi e sostanziali della stessa. L'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire a Sercop, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettività di tale ottemperanza.

L'aggiudicatario è, inoltre, direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del soggetto collaboratore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta realizzazione delle attività di cui al progetto.

In ogni caso l'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni od oggetti e alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture di accoglienza deteriorate, sottoscrivendo anche le necessarie coperture assicurative.

Qualora, nell'ambito della realizzazione delle attività del progetto, si verifichino irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione a Sercop e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso.



## Art. 60 - Obblighi dell'aggiudicatario

Gli obblighi dell'aggiudicatario sono i seguenti:

- A. rispettare gli standard qualitativi e le norme di funzionamento dei servizi, in linea con quanto prescritto nel Manuale operativo del Ministero;
- B. attivarsi nella sorveglianza degli utenti per evitare danni a beni ed opere;
- C. impegnarsi a svolgere direttamente tutte le attività previste dal presente capitolato speciale d'oneri;
- D. operare in accordo con Sercop, provvedendo a coordinare tutte le attività di accoglienza integrata del progetto;
- E. attenersi alle disposizioni di Sercop nell'espletamento delle attività, comunicando le eventuali proposte di diversa organizzazione o variazione delle modalità di realizzazione del progetto;
- F. garantire la disponibilità delle strutture di accoglienza per tutto il periodo di svolgimento del progetto, con oneri a proprio esclusivo carico;
- G. garantire la gestione delle strutture di accoglienza con diligenza e cura, predisponendo ogni misura idonea per evitare danneggiamenti, anche da parte degli utenti. Rimangono a carico del soggetto attuatore tutti gli oneri connessi a danni o danneggiamenti che dovessero verificarsi nelle strutture adibite al progetto;
- H. produrre la documentazione relativa all'attuazione delle attività del progetto e monitorare i risultati attesi, anche supportando ed assistendo Sercop nella predisposizione della documentazione rendicontativa dei costi e reportistica in forma elettronica e cartacea necessaria per la gestione del progetto;
- I. assumere tutti gli oneri e le attività inerenti la gestione, anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato;
- J. occuparsi di tutte le procedure dall'entrata dell'ospite all'interno dello SPRAR fino all'uscita compresi gli aspetti legali, operativi, attuativi e sostanziali della stessa.

## Art. 61 - Sede operativa

Al fine di garantire un costante ed efficace coordinamento per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente procedura, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi alla data della domanda di partecipazione, a dotarsi di una sede operativa posta in uno dei Comuni del rhodense a partire dal momento del confermato finanziamento del progetto.

La sede operativa situata in uno dei comuni del rhodense dovrà essere dotata di almeno una work station con connessione internet nonché di una linea telefonica/fax.

Il soggetto collaboratore dovrà garantire in tale sede la presenza di almeno un proprio operatore al fine di adempiere tempestivamente alle necessità del progetto e ridurre al minimo i tempi di intervento nei confronti dei beneficiari.

## Art. 62 – Attività di controllo e ispezione

Sercop, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti. Il soggetto collaboratore è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso alle



strutture di accoglienza al Direttore dell'esecuzione nominato da Sercop per lo svolgimento di controlli e verifiche.

In relazione alle attività di accoglienza integrata del progetto, il soggetto collaboratore garantisce il regolare flusso di informazioni con carattere di:

- a) continuità, mediante informazione sulla realizzazione delle attività del progetto;
- b) periodicità, con rilevazione di dati complessi organizzati mediante:
  - rapporto semestrale, che deve contenere una breve relazione sull'andamento del progetto;
  - servizio di monitoraggio del grado di soddisfazione dei richiedenti/titolari di protezione internazionale ospitati nel progetto, attraverso un sintetico questionario concordato con Sercop, che il soggetto collaboratore si impegna a far compilare agli utenti;

c) occasionalità, con rilevazione o acquisizione da parte di Sercop di informazioni o dati a seguito di segnalazioni ricevute da parte di altri enti o da soggetti pubblici o privati. I dati richiesti nell'ambito della suddetta tipologia di controllo dovranno essere forniti entro gg. 3 dalla ricezione della richiesta.

Sercop potrà attivare, con la collaborazione del soggetto attuatore, verifiche funzionali sul progetto, al fine di accertare l'impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

Sercop si riserva il diritto di effettuare indagini e verifiche ulteriori sui servizi di accoglienza integrata rivolti ai richiedenti/titolari di protezione internazionale ospitati nel progetto.

## Art. 63 - Corrispettivi

Il progetto, laddove presentato, potrà essere attivato solo in caso di approvazione e finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, unica Autorità Responsabile della selezione e monitoraggio dei progetti, del controllo ed autorizzazione del rendiconto.

Tutte le spese ricadono sul soggetto collaboratore e sono ricomprese all'interno della base d'asta. **Nessun** corrispettivo o rimborso sarà dovuto ai partecipanti alla selezione per le attività preparatorie e di progettazione.

Il trasferimento delle risorse al soggetto collaboratore, a fronte della realizzazione delle attività di accoglienza integrata di cui al presente capitolato, corrisponde all'importo indicato nel piano dei costi presentato in sede di selezione, salvo eventuale riduzione o maggiorazione del finanziamento disposto dal Ministero dell'Interno.

Le modalità e la periodicità con le quali il Sercop provvederà a trasferire al soggetto collaboratore le risorse finanziarie saranno definite nel contratto che sarà stipulato tra le parti.

In ogni caso Sercop provvederà alla liquidazione delle somme previste e riconosciute dal Ministero dell'interno nel decreto di approvazione del progetto e comunque nei limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero dell'Interno.

Sercop potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto collaboratore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

## Art. 64 - Spese contrattuali

Tutte le spese e ogni altro onere connesso alla sottoscrizione del presente contratto saranno a carico del Fornitore.